

## DOMANDE E RISPOSTE: PER L'ELETRONICA DI CONSUMO

**Alcuni numeri di Marketplace sono dedicati, ogni anno, all'esame di risposte a quesiti legali, fornite nell'ambito del servizio di consulenza legale gratuita che ANDEC, tramite il sottoscritto, riserva ai suoi associati. I quesiti, spesso relativi all'elettronica di consumo, sono originati dalle vicende e dalle reali problematiche legali che si pongono correntemente alle aziende associate ad ANDEC.**

**Anche in questo numero della rivista sottopongo pertanto alla vostra attenzione una selezione delle più recenti domande formulate dagli associati, rese ovviamente anonime, e delle correlative risposte fornite.**



### MAURIZIO IORIO

Dalla partnership tra Marketplace e Andec prende vita questa rubrica, curata dall'Avvocato Maurizio Iorio nel suo duplice ruolo di Avvocato Professionista in Milano e di Presidente di Andec.

#### **1. Domanda: Bonus rottamazione TV e vendite online**

Ecco un quesito concernente la recente normativa sul "bonus rottamazione TV" da 100 euro ex DM MISE 5 luglio 2021. Come saprà, elemento imprescindibile per accedere al bonus, è la presentazione di un' autocertificazione in cui il consumatore attesta di aver conferito il vecchio TV al rivenditore o presso un centro di raccolta RAEE; tale autocertificazione va controfirmata dal soggetto ricevente. Orbene, siamo a chiederLe come si concilia questa modalità operativa nel caso di vendite online da parte di un rivenditore cosiddetto "pure player" (che dispone solo di e-commerce e non di locali fisici per la vendita).

Ci sfugge in particolare: in che modo il rivenditore online "puro" possa "controfirmare" l'autodichiarazione, visto che questa va presentata "contestualmente all'atto di acquisto" (e nel mondo online le fasi di acquisto/pagamento/consegna /ritiro RAEE non avvengono contestualmente).

È pur vero che la normativa ammette l'alternativa di conferire il TV non conforme "preventivamente" presso un centro di raccolta, ma così facendo non si introdurrebbe un trattamento discriminatorio, oltre che per gli operatori online, anche nei confronti di quei consumatori acquirenti online che sarebbero costretti a rinunciare al proprio diritto (sancito da una fonte di rango superiore, D.Lgs. 49/2014 in attuazione di una Direttiva comunitaria 2012/19) al ritiro del RAEE equivalente in modalità 1 contro 1?

#### **Risposta:**

Quanto al conferimento 1 contro 1 di cui all' art. 11 del Dlgs 49/2014, ricordo che ai sensi del successivo art.22 (comma 2), "... i distributori che effettuano la vendita a distanza.. al fine di adempiere all'obbligo del ritiro gratuito dell'apparecchiatura di tipo equivalente ai sensi dell'art. 11... indicano in modo chiaro: a) i propri luoghi di raggruppamento o i luoghi convenzionati presso i quali

*l'utilizzatore finale può conferire gratuitamente i RAEE ... oppure b) le modalità di ritiro presso lo stesso luogo di consegna, gratuitamente ....".*

Pertanto, essendo già previsto agli articoli 11 e 22 del Dlgs 49/2014 che, nel caso di vendita online, il conferimento 1c.1 debba ovviamente avvenire in luoghi diversi dall'esercizio del venditore (che possibilmente, anzi normalmente, non ha esercizio), non mi sembra che il conferimento presso i centri di raccolta RAEE di cui al DM 5.08.2021 degli apparecchi TV "vecchi"(costituenti RAEE) costituisca un "trattamento discriminatorio" rispetto alla disciplina "ordinaria" ex Dlgs 49/2014.

Conseguentemente, nel caso da Voi prospettato, la soluzione più coerente con una lettura comparata degli articoli 11 e 22 del Dlgs 49/2014 e dell' art. 2, commi 2-3-4, del DM MISE 5.07.2021, sembrerebbe essere la seguente: il consumatore compila e firma il modulo citato e lo consegna assieme al TV (costituente RAEE) all'operatore del centro di raccolta di cui all'art.2, comma 3 del DM 5.07.2021, che lo controfirma; quindi il modulo è trasmesso telematicamente dal consumatore al venditore on line assieme all'ordine dell'apparecchio

TV nuovo per il quale egli chiede di usufruire del bonus sotto forma di sconto del 20% di cui trattasi.

## 2. Domanda: Nome ed indirizzo del produttore o dell'importatore da riportare sul prodotto

A proposito dell'obbligo di riportare nominativo ed indirizzo del Produttore/ dell'Importatore sul prodotto/ sull'etichetta matricolare affissa su ogni prodotto, è possibile secondo lei riportare tali informazioni solo sul sito web del Produttore/dell'Importatore?

### Risposta:

No, non è possibile.

Tutte le normative di settore (ad esempio LVD, EMC, RED) specificano che le coordinate del produttore o dell'importatore vanno riportate "sul prodotto"; solo in casi eccezionali di necessità obiettiva (quando il prodotto, ad es. è di piccole dimensioni) queste possono essere riprodotte sull'imballaggio e la documentazione di accompagnamento del prodotto (garanzia, manuale d'uso ...).

Conseguentemente, la Guida Blu della Commissione UE alle direttive di nuovo approccio prevede specificamente, al paragrafo 4.2.2.2., quanto segue:

**"( .... ) Di norma, il nome e l'indirizzo dell'importatore devono essere indicati sul prodotto; solo laddove questo non sia possibile, il nome e l'indirizzo dell'importatore possono essere indicati sull'imballaggio e/o in un documento di accompagnamento, ad esempio quando l'importatore dovrebbe aprire l'imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul prodotto. Le informazioni aggiuntive dell'importatore non devono nascondere le informazioni apposte sul prodotto dal fabbricante. Un sito web è un'informazione aggiuntiva, che tuttavia non è sufficiente come indirizzo di contatto. Di norma, un indirizzo è costituito da una via e un numero civico o un numero di casella postale, un codice postale e una città, ma alcuni Paesi possono discostarsi da questo modello."**



## 3. Domanda: Nuovi obblighi di etichettatura degli imballaggi (Decreto Legislativo 03.09.2020 n. 116 )

La nostra domanda concerne i nuovi obblighi in materia di etichettatura degli imballaggi (e quindi anche dei prodotti imballati) introdotti dal Decreto Legislativo 03.09.2020 n.116, su cui Lei ha scritto, da ultimo, un articolo sul n° 98 ( luglio 2021 ) della rivista MarketPlace. Il problema che ravviamo riguarda le modalità operative di attuazione di tali obblighi: infatti, la nostra azienda produce il packaging primario (quello, per intenderci, che arriva al consumatore) all'estero, in maniera centralizzata, rischiando quindi di non poter applicare le diciture richieste in lingua italiana, visto che l'obbligo di etichettatura è comune a tutti i paesi UE ma il contenuto non è ancora armonizzato. In questo caso l'applicazione di un adesivo all'imballaggio, alla sola merce destinata al mercato italiano, potrebbe essere una soluzione?

### Risposta:

La questione da Voi sollevata trova risposta in una circolare del MITE del maggio 2021, scaricabile al seguente link: [Circolare del 17 maggio 2021](#). Il Ministero suggerisce in tali casi il

ricorso"... a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet)".

Riporto di seguito due paragrafi particolarmente rilevanti della suddetta circolare:

### **Imballaggi di piccole dimensioni, multilingua e di importazione**

*"Analogamente alle casistiche sopra dette, si riscontrano le medesime difficoltà per l'apposizione dell'etichettatura anche sui flussi di beni preconfezionati di origine estera, sugli imballaggi di piccola dimensione (capacità <125ml o superficie maggiore <25 cm<sup>2</sup>) o con spazi stampati limitati e sugli imballaggi con etichettatura multilingua, in cui non è noto a monte il mercato di destinazione".*  
*"Anche per tali casistiche appare essenziale garantire il ricorso a strumenti digitali (come App, QR code, codice a barre o, ove non siano percorribili nemmeno queste strade, la messa a disposizione di tali informazioni sui siti internet) di supporto che rendano possibile una comunicazione corretta e completa anche al consumatore finale con costi di sviluppo più contenuti per le imprese".*



## • Ricorso al digitale

*“In merito alla possibilità di adottare ulteriori strumenti al fine di adempiere all’obbligo informativo imposto dalla previsione di un’etichettatura ambientale per tutti gli imballaggi come definita dal comma 5, dell’art. 219 del TUA, è consentito privilegiare strumenti di digitalizzazione delle informazioni (es. APP, QR code, siti internet), in coerenza con il processo di innovazione tecnologica e semplificazione, aspetto oltretutto fondamentale previsto all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).”*

## 4. Domanda: Reg.to 2019/1020 sul controllo nella conformità dei prodotti e vendite online da extra UE

Un nostro fornitore ci segnala che dal 16.07.2021 entreranno in vigore delle nuove disposizioni riguardanti la vendita di materiale elettronico. Saprebbe darci delle delucidazioni in merito?

### Risposta:

Dal 16.07.2021, entra in vigore il Regolamento (UE ) 2019/1020, che contiene una nuova normativa coordinata europea sul controllo della conformità dei prodotti in materia di

marcatura CE.

Pertanto, la disciplina UE di coordinamento dei controlli nazionali, che precedentemente era contenuta nel Regolamento 765/2008, viene abrogata in quanto trattata ora da questo nuovo regolamento.

La normativa di cui trattasi concerne tutti i prodotti di interesse per il settore dell’ elettronica di consumo ed inoltre quelli di diversi altri settori indicati nel Regolamento (all’Allegato I ed all’articolo 4, paragrafo 5 ).

Sotto un profilo pratico, oltre alla materia del coordinamento a livello UE dei “controlli”, argomento che sarebbe troppo lungo sviluppare in questa sede, la novità più rilevante consiste in quanto previsto all’articolo 4.1: dal 16.07.2021 **“I fatti salvi gli obblighi stabiliti dalla normativa di armonizzazione dell’Unione applicabile, un prodotto soggetto alla legislazione di cui al paragrafo 5 può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto.”**

Il successivo paragrafo 2 dell’art.4 , stabilisce che per “operatore econo-

mico” si intende uno dei seguenti 4 soggetti:

**“a) il fabbricante stabilito nell’Unione;**

**“b) un importatore, se il fabbricante non è stabilito nell’Unione;**

**“c) un rappresentante autorizzato che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che lo incarica di svolgere i compiti di cui al paragrafo 3 per suo conto;**

**“d) un fornitore di servizi di logistica stabilito nell’Unione con riferimento ai prodotti da esso gestiti qualora nessun altro operatore economico di cui alle lettere a), b) e c), sia stabilito nell’Unione.”**

Il successivo paragrafo 3 del medesimo art. 4, indica i COMPITI a cui ciascun “operatore economico” è tenuto, compiti che in massima parte non sono nuovi bensì già previsti dalla normativa CE di settore (a-obbligo di rilasciare o accertarsi che sia stata rilasciata una Dichiarazione di Conformità CE del prodotto; b-fornire su richiesta motivata della autorità informazioni e documentazione necessarie per dimostrare la conformità del prodotto; c-informare le autorità di vigilanza qualora ci sia motivo di ritenere che un determinato prodotto presenti un rischio; d-cooperare con le autorità di vigilanza del mercato, per rimediare a qualsivoglia caso di non conformità con le prescrizioni stabilite dalla normativa di armonizzazione o, qualora ciò non sia possibile, attenuare i rischi).

In conclusione, sembra che l’impatto del nuovo obbligo di cui all’art. 4 n. 1, secondo cui **“un prodotto soggetto alla legislazione di cui al paragrafo 5 può essere immesso sul mercato solo se esiste un operatore economico stabilito nell’Unione che è responsabile dei compiti di cui al paragrafo 3 relativamente a detto prodotto” sia destinato a ripercuotersi soprattutto su chi, vendendo a distanza, rende i prodotti disponibili sul mercato UE.**



## 5. Domanda: Obbligo di DAB (interfaccia digitale) e smartphone

I nostri smartphone hanno la radio FM installata e, di conseguenza, risulterebbero in contrasto con la legge 205/2017 che - mi corregga se sbaglio - ne vieterebbe la presenza sui dispositivi venduti a partire da questo gennaio, pena sanzioni. Ho letto però in questo articolo <https://sicurezza.net/software/radio-fm-ri-mossa-smartphone> che la suddetta legge (quanto al DAB) non sarebbe applicabile, in quanto in contrasto con quanto previsto da una direttiva europea. In sintesi, la domanda che ci poniamo è: come dobbiamo comportarci? Siamo effettivamente in una situazione per cui si rende necessario un aggiornamento che vada ad inibire la funzionalità radio FM – non semplice, perché sarebbe da applicarsi solo sui pezzi venduti in Italia, visto che nel resto dell'Europa non rappresenta un problema - o facciamo riferimento alla direttiva europea e contiamo pertanto sull'inefficacia delle disposizioni della legge italiana concernenti i telefoni?

### Risposta:

La situazione, per fortuna, è diversa da quella che Lei hanno riportato e che è descritta nell'articolo da Lei cortesemente segnalato.

Può trovare un mio aggiornamento qui: <http://www.avvocatoiorio.it/wp-content/uploads/2021/06/Art-Marzo-MKP-2021.pdf>

Andec ha recentemente esaminato una bozza del Decreto Legislativo (attualmente in elaborazione) di attuazione della Direttiva 2018/1972 UE, che tratterà questa materia, e Lei confermo che gli apparecchi con funzione di ricezione radio meramente accessoria, quali i telefoni cellulari, espressamente citati nella bozza della legge, saranno esclusi dall'obbligo di interfaccia DAB.

## 6. Domanda: Apparecchi destinati all'uso proprio dell'importatore e obblighi di conformità

Alcuni nostri clienti acquistano in Cina

e importano nella UE apparecchi di illuminazione con LED integrato, che NON sono destinati alla vendita, ma servono per l'allestimento dei negozi dei nostri stessi clienti - importatori. Vorremmo sapere se tali apparecchi sono soggetti all'obbligo di etichettatura energetica di cui alla Direttiva 2017/1369/UE e di iscrizione sul portale Eprel, pur non essendo destinati alla commercializzazione.

### Risposta:

I prodotti importati nell'Unione Europea, quindi sdoganati e messi in "libera pratica", devono essere conformi alla normativa europea sui prodotti: ciò indipendentemente dalla circostanza di essere destinati, o meno, all'uso promiscuo degli importatori. Infatti, gli apparecchi di illuminazione menzionati nel Vostro quesito sono, dal punto di vista doganale, comunque destinati **all'immissione in consumo** nel territorio dello Stato, con la conseguenza che si realizza comunque una importazione definitiva della merce, anche se quest'ultima non viene commercializzata presso terzi o comunque ad essi ceduta. Pertanto, i prodotti di cui trattasi sono tenuti a rispettare le prescrizioni nazionali e comunitarie di sicurezza e/o conformità come quelle indicate dai Regolamenti UE applicabili (Reg. 2019/2015 e Reg. 1369/2017: art.1. *Ambito di applicazione: prodotti immessi sul mercato o messi in servizio*).

## 7. Domanda: Produttori con sede extra-ue e indirizzo da riportare sul prodotto

Ci accingiamo a importare dalla Cina prodotti soggetti alla normativa RED (D. 2014/53/UE): nel caso specifico, infatti, il marchio riportato su tali prodotti non è il nostro, ma quello del produttore, che ha sede in Cina. Vorremmo sapere se sui prodotti andrà riportato il solo nome ed indirizzo dell'importatore, ossia della nostra società, che ha sede in Italia, o anche quello del produttore cinese.

### Risposta:

In effetti, oltre che i Produttori, anche

gli Importatori sono soggetti all'obbligo di indicare "sull'apparecchio il loro nome, la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio registrato e l'indirizzo postale al quale possono essere contattati oppure, ove ciò non sia possibile, sull'imballaggio o in un documento di accompagnamento dell'apparecchio. Le informazioni relative al contatto sono in una lingua facilmente comprensibile per l'utilizzatore finale e le autorità di vigilanza del mercato". (D. EMC, art. 9.3.; D. LVD Art. 8.3; D. RED art. 12.3). Talora, gli Ispettorati del MISE preposti alla vigilanza in materia RED del mercato sposano la tesi secondo cui, quando il prodotto non è fabbricato nella UE e quindi abbiamo due figure, quella del Produttore (con sede in paese extra UE) e quella dell'Importatore (ovviamente con sede nel territorio della UE) vadano indicati nomi ed indirizzi di entrambi. Tale tesi è tuttavia priva di fondamento: stando infatti alla Guida della Commissione UE all'interpretazione della D. RED ed. 2018, (Par. 8) quando il fabbricante non ha sede nel territorio di UE (o della Svizzera) è sufficiente riportare sul prodotto il nome, la denominazione sociale o il marchio registrato del solo Importatore, e l'indirizzo postale nella UE presso il quale il medesimo può essere contattato: ".....(a) for the purpose of the obligations in Articles 10(7) and 12(3) of the RED and the corresponding Swiss provisions, it shall be sufficient to indicate the name, registered trade name or registered trade mark and the postal address at which the manufacturer established within the territory of either the European Union or Switzerland can be contacted. In cases where the manufacturer is not established within the territory of either the European Union or Switzerland, it shall be sufficient to indicate the name, registered trade name or registered trade mark and the postal address at which the importer established within the territory of either the European Union or Switzerland can be contacted".